

# Ordine degli Avvocati di Rovereto

## Organismo di Mediazione Forense

iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 724 del Registro degli organismi di conciliazione  
C.so Rosmini n. 65 (Palazzo di Giustizia), piano sottotetto – 38068 ROVERETO (TN)  
C.F. 85007120224 P.IVA 02234600225

### **OGGETTO: PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO E MISURE DI PREVENZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE – REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE TELEMATICA**

Visto il comma 20 dell'art. 83 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito nella Legge n. 27 del 24/4/2020, così come modificato dal D.L. n. 23/2020 (art. 36, co. 1), con il quale sono stati sospesi fino all'11 maggio 2020 "i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

Visto il comma 20 bis della medesima legge, in virtù del quale, fino al 31 luglio 2020, tutti gli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia potranno svolgere la mediazione telematica, dotandosi di sistemi di videoconferenza, anche in assenza di apposita previsione nel proprio regolamento di procedura, su espresso consenso delle parti;

Tenuto conto che ai sensi del comma 20 bis della medesima legge successivamente al 31 luglio 2020 gli incontri potranno essere svolti mediante sistemi di videoconferenza, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, secondo le modalità telematiche previste dal Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

Tenuto conto altresì che ai sensi del comma 20 bis della medesima legge, *"in caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione"* e che *"il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"*.

Visto il Provvedimento congiunto dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Trento dell'11/5/2020 contenente misure organizzative dell'attività giudiziaria nel periodo compreso fra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 - contenimento del rischio di contagio - articolo 83, comma 6, del decreto legge 17.3.2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti anche Regionali e Provinciali ivi richiamati;

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Rovereto dd. 12 maggio 2020 con il quale dal 12/5/2020 al 31/7/2020 gli avvocati e gli utenti possono accedere al Tribunale, previa prenotazione, nella fascia oraria 8.30-12-30 e le successive intese tra il Tribunale di Rovereto e l'Ordine degli Avvocati;

Visto il DPCM 17/5/2020 e, in particolare, l'allegato 17, i Protocolli e le regole attualmente vigenti nel periodo emergenziale che prescrivono che per *"le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina"*;

Visti i "Suggerimenti agli Organismi di Mediazione Forense in merito al d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27" elaborati dal Consiglio Nazionale Forense trasmessi in data 8 maggio 2020;

# Ordine degli Avvocati di Rovereto

## Organismo di Mediazione Forense

iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 724 del Registro degli organismi di conciliazione

C.so Rosmini n. 65 (Palazzo di Giustizia), piano sottotetto – 38068 ROVERETO (TN)

C.F. 85007120224 P.IVA 02234600225

Considerato che la sala mediazione presso il Tribunale di Rovereto consente il rispetto della distanza minima di sicurezza interpersonale di 1 metro esclusivamente per un numero non superiore alle 9 persone;

Considerato che l'Organismo sta provvedendo a verificare la possibilità di utilizzo di altre sale che permettano lo svolgimento degli incontri di mediazione con il rispetto della distanza di sicurezza per un numero superiore alle 9 persone;

Considerato che l'Organismo è dotato di sistema che permette lo svolgimento della mediazione tramite modalità telematiche;

### **SI DELIBERA QUANTO SEGUE**

La Segreteria provvederà tempestivamente a fissare i nuovi incontri per i procedimenti per i quali gli incontri precedentemente fissati siano stati rinviati a data da destinarsi dando precedenza, nella calendarizzazione, alle mediazioni demandate dal giudice per le quali è opportuno anticipare l'attività in funzione della data d'udienza, al fine di completare, se possibile, la mediazione in tempo utile;

La segreteria provvederà direttamente alla rinnovazione della convocazione delle parti e dei difensori nei procedimenti in corso ove il primo incontro sia stato rinviato, preferibilmente a mezzo PEC e, ove non sia possibile, a mezzo del programma in uso alla segreteria di raccomandata on line all'indirizzo comunicato dall'istante. In caso di indirizzo mancante o inesistente, può imporre alla parte di procedere alla comunicazione.

In ogni caso e fino a nuove disposizioni, tutte le comunicazioni alle parti che non siano esclusivamente di competenza della parte, saranno effettuate direttamente dalla segreteria.

Tutte le domande di mediazione possono essere presentate on line seguendo la procedura indicata sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto e corredate dalla ricevuta di pagamento delle spese di avvio, dal modulo per i dati di fatturazione, dal modulo di espressione del consenso alla trattazione dell'incontro di mediazione on line e alla copia di valido documento di identità di tutti i richiedenti.

L'adesione è perfezionata con il solo deposito a mezzo PEC della dichiarazione di adesione corredata dal modulo per i dati di fatturazione, dal modulo di espressione del consenso alla trattazione dell'incontro di mediazione on line, dalla ricevuta di pagamento delle spese di adesione e dalla copia di valido documento di identità di tutti gli aderenti.

La segreteria può rifiutare l'istanza o l'adesione nel caso in cui non sia allegata la ricevuta di pagamento delle spese, il modulo per i dati di fatturazione oppure nel caso in cui l'istanza, l'adesione o i documenti depositati non siano leggibili o coerenti.

# **Ordine degli Avvocati di Rovereto**

## **Organismo di Mediazione Forense**

**iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 724 del Registro degli organismi di conciliazione**

C.so Rosmini n. 65 (Palazzo di Giustizia), piano sottotetto – 38068 ROVERETO (TN)

C.F. 85007120224 P.IVA 02234600225

La richiesta di copie esente da diritti di segreteria può essere richiesta tramite mail o PEC secondo il modello disponibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati. La copia richiesta sarà inviata al richiedente sulla mail o PEC indicata al momento della richiesta.

Nel caso di accordo di tutte le parti da sottoscrivere secondo il modello di cui all'ALLEGATO 1, la mediazione è fino al 31/7/2020, preferibilmente svolta in modalità telematica tramite un collegamento messo a disposizione dalla Segreteria. Si ricorda che ai sensi del comma 20bis dell'art. 83 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito nella Legge n. 27 del 24/4/2020, 2010, n. 28 *"in caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28."*

Il provvedimento di fissazione dell'incontro dovrà richiedere alle parti di manifestare o meno il proprio consenso alla trattazione telematica degli incontri, secondo il modello allegato, da inviare alla segreteria contestualmente alla presentazione dell'istanza o dell'adesione ovvero almeno 8 giorni prima della data fissata per l'incontro. Nel caso di consenso di tutte le parti, la segreteria comunicherà le modalità di accesso telematico all'incontro con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni - salvo ragioni di organizzazione o urgenza – alle parti o ai procuratori delle parti, con indicazione di giorno, ora, modalità di collegamento tramite link inserito nella comunicazione stessa e modalità di accesso agli atti ostensibili.

Fino al 31/7/2020, l'incontro di mediazione presso la sala mediazione dell'Organismo potrà avvenire solamente nel caso in cui il numero delle parti (inclusi i legali) non sia superiore alle 8 persone.

Fino al 31/7/2020, nel caso di presenza di un numero di parti (inclusi i legali) superiore a 8 l'incontro di mediazione, se il mediatore non è in grado o non ritiene di procedere con modalità che assicurino l'osservanza delle misure di prevenzione di cui al presente provvedimento (ad esempio svolgendo l'incontro in altra sala disponibile o procedendo direttamente con sessioni separate) dovrà essere rinviato d'ufficio ad una data già concordata tra le parti e l'ufficio di segreteria, previa sottoscrizione del verbale di rinvio da parte di tutte le parti che lo sottoscriveranno anche per accettazione della proroga del termine per giustificato motivo ai sensi dell'art. 6 del D.L. 4 marzo 2010 n. 28. La sede del nuovo incontro di mediazione sarà decisa sulla base del numero di parti presenti in mediazione e in base alla disponibilità delle altre sale a disposizione dell'Organismo.

In ogni caso l'incontro di mediazione potrà svolgersi, previa acquisizione del consenso di tutte le parti raccolto anche in sede di primo o successivi incontri secondo il modello allegato, in modalità totalmente telematica ovvero mista (alcune parti in presenza e altre parti in via telematica) purché presso la sala dell'incontro di mediazione non vi sia la presenza di più persone rispetto al numero massimo consentito. Il mediatore curerà la verifica del consenso delle parti alla trattazione da remoto degli incontri di mediazione e darà atto a verbale dell'esito del controllo.

# **Ordine degli Avvocati di Rovereto**

## **Organismo di Mediazione Forense**

**iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 724 del Registro degli organismi di conciliazione**

C.so Rosmini n. 65 (Palazzo di Giustizia), piano sottotetto – 38068 ROVERETO (TN)

C.F. 85007120224 P.IVA 02234600225

Fino al 31/7/2020 è consentito al mediatore tenere gli incontri di mediazione presso il proprio ufficio o in altro luogo concordato con le parti, anche in modalità totalmente telematica o mista, purché vengano rispettate le misure di prevenzione individuate nel presente provvedimento. In caso di utilizzo della modalità telematica devono essere adottati i sistemi autorizzati dall'Organismo di cui all'ALLEGATO 2.

### **SI ADOTTANO LE SEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE VALIDE FINO AL 31/7/2020**

L'adesione alla mediazione dev'essere depositata con anticipo (si suggerisce almeno 8 giorni prima) rispetto al giorno fissato per il primo incontro al fine di permettere alla segreteria di comunicare al Tribunale l'orario e i nominativi delle parti e dei legali ammessi all'ingresso o di predisporre il collegamento telematico laddove vi sia il consenso delle parti. Nel caso di adesione pervenuta tra gli 8 giorni prima e lo stesso giorno fissato per l'incontro, lo stesso potrebbe essere rinviato per rispetto dei protocolli di ingresso adottati, con parere favorevole dell'Autorità sanitaria per la Provincia Autonoma di Trento, dal Tribunale di Rovereto e della Corte d'Appello di Trento che si richiamano integralmente, in quanto applicabili.

Le parti potranno accedere al luogo fissato per la mediazione al massimo 5 minuti prima dell'orario fissato per l'incontro.

All'ingresso del Tribunale o del luogo previsto per la mediazione potrà essere rilevata la temperatura corporea senza registrazione di dati personali, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37.5°C. Nel caso in cui a una delle parti o dei legali venisse riscontrata una temperatura superiore a 37,5° l'incontro di mediazione, se non può svolgersi tramite delega o sostituzione, potrà essere rinviato d'ufficio a una data già concordata tra le parti e l'ufficio di segreteria previa sottoscrizione del verbale di rinvio da parte di tutte le parti che lo sottoscriveranno anche per accettazione della proroga del termine per giustificato motivo ai sensi dell'art. 6 del D.L. 4 marzo 2010 n. 28.

Le sessioni individuali sono preferibilmente svolte in giorni e orari differenziati rispetto alle sessioni congiunte. Nel caso in cui il mediatore ritenga di dover espletare le sessioni congiunte e individuali durante la stessa giornata invita le parti che non partecipano alla sessione individuale a uscire dal Tribunale o comunque dal luogo in cui la mediazione si svolge e ritornarvi in orario concordato in modo da evitare lo stazionamento di troppe persone nei corridoi, sale d'attesa o simili.

All'ingresso del luogo della mediazione sono messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto prima, durante e dopo l'incontro di mediazione.

Prima e dopo l'incontro di mediazione dovrà essere assicurata una adeguata pulizia delle superfici di lavoro e un'adeguata disinfezione dei tavoli e sedie. Sarà favorito il ricambio d'aria negli ambienti. Se non è possibile, per gli impianti di condizionamento, escludere la funzione di ricircolo dell'aria lo stesso non dovrà entrare in funzione.

Durante lo svolgimento delle sessioni di mediazione è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine o simili).

# **Ordine degli Avvocati di Rovereto**

## **Organismo di Mediazione Forense**

**iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 724 del Registro degli organismi di conciliazione**

C.so Rosmini n. 65 (Palazzo di Giustizia), piano sottotetto – 38068 ROVERETO (TN)

C.F. 85007120224 P.IVA 02234600225

Si approvano i documenti allegati: Allegato 1) Modello di consenso della parte alla trattazione dell'incontro di mediazione on line; Allegato 2) Regolamento per la mediazione telematica dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto.

Si approvano altresì le modifiche al Regolamento OMF Allegato 3) e si dà mandato alla Presidente OMF e COA e al Segretario OMF, a compiere le formalità di cui all'art. 16, co. 3 del D.Lgs. n. 28/2010, al fine di prevedere, anche successivamente al 31/7/2020 o comunque al termine dell'emergenza, l'adozione delle procedure telematiche come da Regolamento allegato.

Provvedimento adottato dall'Organismo in data 25/5/2020

Il Presidente dell'Organismo di Mediazione Forense avv. Monica Aste

Il Segretario dell'Organismo di Mediazione Forense avv. Valentina Carollo